

J.E
-9 MAR. 2006

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 137 del 28 MAR. 2006

Oggetto: TAR Campania Giudizio Autolinee Eredi Raffio snc c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno otto del mese di Marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROGINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE Gianclaudio Iannello

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 25/2/06 Autolinee Eredi Raffio snc agiva nei confronti della Provincia di Benevento per l'annullamento previa sospensione della deliberazione della Provincia di Benevento n. 350/10 del 20/12/05 e degli atti connessi e conseguenti;
Con determina n. 120 /06 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;
Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tar Campania da Autolinee Eredi Raffio snc c/ Provincia di Benevento notificato il 25/2/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 189/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 189/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso dinanzi al Tar Campania promosso da Autolinee Eredi Raffio snc c/ Provincia di Benevento notificato il 25/2/06 ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 203 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

-9 MAR. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

27 MAR. 2006

Il _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 27 MAR. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

27 MAR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per		il	prot. n.
<input checked="" type="checkbox"/> SETTORE <u>AVVOCATURA</u>		il	prot. n. <u>ES 2509</u>
SETTORE _____		il	prot. n. _____
SETTORE _____		il	prot. n. <u>29.3.06</u>
Revisori dei Conti		il	prot. n. _____
<input checked="" type="checkbox"/> Nucleo di Valutazione <u>7 2006</u>	<u>73.306</u>	il	prot. n. _____
Conferenze Capigruppo			

STUDIO LEGALE
Avv. Eugenio Carbone
Via F. Flora, 7, 084/357066
82100 BENEVENTO
ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA - NAPOLI

STUDIO LEGALE CARBONE
Benevento - Via F. Flora, 7 - Pbx 0824.357066
Napoli - Viale Farnese, 20 - Tel. 081.7435747
E-mail: eugenio.carbone@virgilio.it
P. IVA 01 158 850 626

PROVINCIA DI BENEVENTO
27 FEB. 2006
Legale
Mobilità

COPIA

RICORSO

Nell'interesse di **Autolinee Turismo Eredi di Raffaele Raffio S.n.c.**, in persona del legale rapp.te p.t., sig.ra Angela Maria Miele, con sede legale in Benevento al Viale Principe di Napoli n. 59, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Carbone, per mandato a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Viale Farnese, n. 20.

CONTRO

Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale in Benevento, alla Rocca dei Rettori.

NEI CONFRONTI DI

Soc. MetroCampania Nord Est S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato presso la sede legale in Benevento alla via M. Planco.

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

a) della determinazione della Provincia di Benevento n. 350/10 del 20.12.2005, ricevuta il 29.12.2005; b) della nota della Provincia di Benevento prot. n. 6050/2005, ricevuta il 29.12.2005; c) della nota prot. 6102/2005, ricevuta il 29.12.2005; d) della nota prot. n. 308 del 18.01.2006, succ. ric; e) di tutti gli atti richiamati nel provvedimento impugnato sub a), ivi compresa l'atto d'invito-diffida della Provincia di Benevento prot. 5611 del 06.12.2005; f) della nota prot. 12202 del 16.12.2005; g) ove esistente, dei provvedimenti di indizione della procedura negoziata, nonché del provvedimento di affidamento del servizio alla controinteressata; h) della Deliberazione G.P. n. 917/2005; i) di ogni altro atto a

PROCURA
Avv. Eugenio Carbone
Vi delego, nella qualità di amministratore p.t. della SNC Eredi di Raffaele Raffio e C., a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e negli eventuali gradi successivi compreso il processo esecutivo.

Vi con legge, chiam trans nom Pro cor cor cc n r
Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0006041
Data 28/02/2006
OGGETTO: RICORSO PER CIDELE
AUTOLINEE EREDI DI RAFFAELI
Dest. Avvocatura Settore: [...]

eventuali, processuali.
Ritengo fin d'ora per rato e fermo il Vostro operato.
Eleggo con Voi domicilio in Napoli, alla Via Farnese, 20, presso lo Studio dell'Avv. Gianluca Caporaso.
In fede Benevento, li 25.02.06

[Signature]
[Signature]

PER AUTENTICA

[Signature]

Settore Avvocatura
Prot. n. 2130
Del 1.3.06

questi presupposto, connesso o collegato, ivi incluso il contratto stipulato con la controinteressata, da ritenersi nullo poiché assunto in difetto dei presupposti di legge.

NONCHE'

per la declaratoria del diritto della ricorrente alla prosecuzione e/o all'affidamento del servizio di trasporto pubblico di cui agli atti impugnati ed al contratto dichiarato risolto, ovvero, in via sussidiaria, per il risarcimento dei danni subiti e subendi.

FATTO

La ricorrente è impresa di particolare rilievo in ambito regionale nel servizio di trasporto pubblico di persone. La stessa, già titolare di concessione regionale per il trasporto pubblico locale (TPL) per le tratte S. Giorgio del Sannio-Benevento con prol. S. Nazzaro, Lo Fiego-S. Giorgio del Sannio con arretramento a Tinelle e Venticano-Benevento con diramazione Calvi, beneficiava ex art. 46 L.R.28.03.2002 della proroga delle suddette concessioni mediante la stipula, in data 18.12.2002, dello specifico **contratto ponte** con l'Ente concedente.

Tale ultimo contratto veniva poi rinnovato di anno in anno ed anche per l'anno appena trascorso con efficacia dal 01 gennaio al 31 dicembre.

La ricorrente ha sempre garantito il servizio di trasporto in piena conformità con le norme contrattuali e normative, sia regionali che statali, che disciplinano il servizio. Non si è mai resa responsabile di alcun inadempimento e non ha giammai ricevuto contestazione o richiami dagli Organi di controllo.

Sicché, curiosamente, la Provincia di Benevento, dapprima, con note prot. 5611 del 06.12.2005 e prot. n. 5978 del 16.12.2005, **diffidava genericamente** la ricorrente *“alla rimozione di ogni causa compromissiva della regolarità di tutti i servizi in concessione di TPL in esecuzione ed esatto adempimento del contratto*

di servizio ponte, e ciò in virtù di accertate circostanze, costituenti interruzione di pubblico servizio”; e poi, previa comunicazione di avvio del procedimento (fondato sul presupposto “che la Società Eredi...non ottemperava a quanto intimato”), disponeva, **Determinazione n. 350/10 del 20.12.2005** del Dirigente del Settore Mobilità-Energia, la risoluzione del contratto ponte e l’affidamento del servizio alla controinteressata.

In particolare, la P.A. deliberava: “

1) di prendere atto delle circostanze innanzi precisate che non garantiscono la regolarità del servizio in TPL , costituendo di per se specifica causa di risoluzione del contratto stipulato per l’anno 2005 con la Provincia dalla società Eredi di Raffaele Raffio snc;

2) di prendere atto che porre in essere, seppure in via temporanea, ogni idonea iniziativa, come previsto dall’art. 6 del contratto di servizio ponte, che eviti l’interruzione del pubblico servizio già affidato alla società Eredi di Raffaele Raffio ricorrendo, se necessario, anche all’impiego di altre società esercenti il servizio TPL;

3) di prendere atto, altresì, della disponibilità comunicata dalla società Metro Campania Nord Est S.r.l. con la richiamata nota n. 13465/05 a garantire ad horas il servizio di TPL come affidato con il contratto ponte alla società Eredi di Raffaele Raffio;

1) di affidare alla società Metro Campania NordEst s.r.l., in via d’urgenza e transitoria, l’esercizio del servizio TPL, come risulta dal programma di esercizio allegato al contratto di servizio ponte, stipulato dalla predetta società Eredi di Raffaele Raffio il 12.01.2005 con scadenza al 31.12.2005 nelle more dell’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio extraurbano alle predette linee mediante la stipula del nuovo contratto di servizio ponte;..”.

Tale ultimo provvedimento, in uno a tutti quelli indicati nell'epigrafe del ricorso è illegittimo e deve essere annullato, previa sospensione cautelare, per i seguenti

MOTIVI

In via preliminare, si eccepisce la carenza di potere e/o difetto di competenza della Provincia di Benevento e quindi del suo Dirigente nell'adozione del provvedimento risolutorio del contratto del 18.12.2002 n.32 e successive proroghe, essendo lo stesso stato sottoscritto esclusivamente dalla Regione Campania (affidante).

In via preliminare, si eccepisce la carenza di potere e difetto di competenza della Provincia di Benevento e quindi del suo Dirigente nell'adozione del provvedimento risolutorio del contratto del 18.12.2002 n.32 e successive proroghe, essendo lo stesso stato sottoscritto esclusivamente, dalla Regione Campania (affidante).

DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO D'ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

In via gradata, si rileva comunque l'illegittimità degli atti impugnati, poiché assunti in assoluto difetto di motivazione e d'istruttoria.

Preliminarmente, deve evidenziarsi che, con nota del 16.12.2005 prot. 122002, la P.A. invitava la ricorrente "a provvedere a rimuovere ogni causa compromissiva della regolarità di tutti i servizi in concessione regionale di TPL....con espressa riserva, in caso di accertata interruzione del servizio, nell'applicazione dell'art. 6 del contratto per consentire il ripristino del servizio pubblico", dando atto implicitamente che a tale momento non esisteva alcuna causa di interruzione del servizio.

Tale circostanza veniva assunta nella determina di risoluzione del contratto, ove la P.A. (si cfr. il "vista" in premessa) individuava la necessità di affidare ad altra ditta lo svolgimento "di servizio aggiuntivo" a quello eseguito dalla ricorrente (allo stato si trascurano le motivazioni, che in ogni caso verranno successivamente censurate), considerando solo ipotetica l'interruzione del servizio di trasporto.

Clamorosamente, però, nella medesima determina (del 20.12.2005), a fondamento esclusivo dell'impugnata risoluzione la P.A. apoditticamente afferma: "ad oggi non è pervenuto alcun riscontro o controdeduzione alla predetta diffida (quella del 16.12.2005) e nelle more sono pervenute invece ulteriori segnalazioni di circostanze costituenti interruzione del servizio pubblico da parte della società diffidata".

Orbene, se alla data del 16.12.2005 non esisteva alcuna interruzione di pubblico servizio (come espressamente riconosciuto dalla P.A. nel momento in cui si riservava di accertarlo) la suddetta interruzione si sarebbe dovuta verificare e quindi accertare nel brevissimo periodo dal 16.12. al 20.12.2005 (data della determina). In essa, tuttavia, a parte l'astratto ed irrilevante richiamo a "segnalazioni di circostanze costituenti interruzione del servizio", nessuno specifico accadimento, episodio o fatto è indicato, né, sotto il profilo istruttorio, richiamato alcun accertamento (che invero la P.A. non ha mai posto in essere). Invece, si evidenzia la clamorosa contraddizione del dispositivo di cui all'impugnata determina, ove si rilevi che ai punti 1) e 2) la P.A., esclusa l'esistenza concreta ed attuale dell'interruzione, si limitava a "prendere atto che occorre porre in essere seppur in via temporanea ogni idonea iniziativa, come previsto dall'art. 6 del contratto....che eviti l'interruzione del pubblico servizio

già affidata alla società Eredi di Raffaele Raffio ricorrendo, se necessario, anche all'impiego di altre società esercenti il servizio di TPL".

Ebbene, nel medesimo provvedimento che lasciava spazio unicamente alla necessità di una verifica istruttoria sullo stato del servizio, la medesima amministrazione al successivo punto 4) decideva, contraddittoriamente, di "affidare alla società Metrocampania Nord-Est S.r.l., in via d'urgenza e transitoria, l'esercizio del servizio TPL, come risulta dal programma d'esercizio allegato al contratto di servizio Ponte, stipulato dalla predetta società Eredi.....il 12.01.2005 con scadenza il 31.12.2005 nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio...".

La contestualità dell'affidamento ad altra società (per un periodo indeterminato) di quel medesimo servizio di cui si sarebbe dovuta accertare la corretta esecuzione e solo, se necessario, l'impiego di altre società (peraltro in via temporanea ed aggiuntiva) è la prova insuperabile del censurato difetto d'istruttoria e motivazionale.

La gravità del procedimento, viziato da assoluta carenza istruttoria e motivazionale, assume maggior rilievo tenuto conto della pregiudizievole ed estrema misura sanzionatoria (di risoluzione) adottata dalla P.A.

Infatti, nella graduazione degli specifici inadempimenti contrattuali la sanzione della risoluzione (ingiustamente applicata alla ricorrente) costituisce una misura provvedimento di estrema ratio rispetto ad altri provvedimenti meno afflittivi (art. 21 del contratto) ed invero assai più attagliati ai sussunti (ed in realtà inesistenti) addebiti posti a fondamento del provvedimento adottato.

Del resto, ove si osservi l'art. 6 (disciplinante l'interruzione del servizio), emerge come ogni eventuale provvedimento per assicurare il servizio, anche in caso di morosità dell'affidataria, era subordinato ad un duplice e rigoroso accertamento: *in*

primis, la verifica dell'interruzione del servizio, *in secundis*, l'ascrivibilità di tale interruzione all'impresa. Nel caso di specie, è evidente che mancando addirittura la verifica dell'interruzione del servizio (che invero non c'è mai stata) è mancata del pari anche la descrizione delle cause e la riconducibilità delle stesse alla responsabilità esclusiva della ricorrente.

Peraltro, ove si osservi che il provvedimento assunto dalla P.A. è qualificabile come atto di secondo grado incidente su posizioni già acquisite, appare maggiormente evidente l'illegittimità dell'atto per carenza di motivazione e difetto d'istruttoria.

Al riguardo, è pacificamente affermato in giurisprudenza che: *“l'autorità amministrativa che eserciti il generale potere di autotutela annullatoria deve, necessariamente, fornire la motivazione dell'atto di secondo grado, la cui idoneità e congruità è riposta, in particolar modo, nell'individuazione dei motivi di illegittimità che impongono all'amministrazione di annullare il provvedimento previamente adottato e dell'interesse pubblico attuale alla sua eliminazione dal mondo giuridico”* (ex multis, TAR Calabria Catanzaro, sez. I, 7 febbraio 2002, n. 155).

In ultimo, a sostegno delle considerazioni innanzi esposte, deve precisarsi, come del resto si evince dall'assoluta genericità ed astrattezza della motivazione del provvedimento, che alla data di adozione del provvedimento (e successivamente) tutti i servizi in concessione venivano resi regolarmente ed in conformità agli obblighi contrattuali.

II) DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO

PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

CONTRATTUALI. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE

Sotto altro aspetto, occorre evidenziare che tutte le circostanze indicate in premessa alla determina, come sopra evidenziato, non sono giammai state poste a fondamento del provvedimento di risoluzione (ancorato ad inesistenti fatti sopravvenuti tra il 16 e 20 dicembre). Ma, ove anche si volesse a tali fatti guardare, si evidenzia che non solo gli stessi appaiono non veritieri, ma giammai avrebbero potuto costituire una legittima causa di risoluzione.

All'uopo, l'**art. 22 del contratto** ("RISOLUZIONE") dispone che :

"1) il contratto si intende risolto nei seguenti casi:

- a) se viene meno uno dei requisiti dell'idoneità morale, finanziaria e professionale previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria vigente;*
- b) per gravi irregolarità o mancanza in materia di sicurezza del servizio;*
- c) in presenza di irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio;*
- d) per grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente responsabile dell'attività di vigilanza e controllo del servizio;*
- e) per grave irregolarità per quanto attiene alla tutela giuridica, normativa e contrattuale dei lavoratori dipendenti;*
- f) in tutti gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente.*

2) In caso di risoluzione del contratto è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Impresa la quale dovrà risarcire l'Ente in relazione agli eventuali maggioroneri che lo stesso dovesse sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

3) La risoluzione avrà comunque effetto solo dopo la decisione arbitrale prevista dal successivo art.25".

Nessuna delle suddette circostanze si è mai verificata.

Quanto alle diverse ipotesi descritte nella determinazione impugnata si precisa per ciascuna quanto segue:

1) L'amministrazione richiama un atto di pignoramento della SARI presso la sua tesoreria ai danni della ricorrente. In ciò sembrerebbe individuare la violazione dell'art. 22.

L'assunto è privo di pregio, atteso che:

-il presunto credito vantato dalla SARI è allo stato impugnato nelle opportune sedi giudiziarie poiché non dovuto dall'impresa ricorrente;

-in ogni caso la mera notifica di un atto di pignoramento non può ex se costituire la prova dello stato di decozione aziendale o, quanto al contratto, del venir meno del requisito dell'idoneità morale, finanziaria o professionale.

2) L'amministrazione richiama una nota del 5.12.2005 della FILT CGIL con cui si segnala una presunta inadempienza contrattuale in quanto il servizio del PL è assicurato da un solo autobus.

Anche tale assunto è infondato, atteso che, in via assorbente, come indicato nella stessa determina, la "Polizia provinciale, come da fax del 6.12.2005, ha accertato e constatato che il programma di esercizio del servizio extraurbano veniva regolarmente svolto con mezzi appartenenti al parco veicolare della città ...".

Al resto, lo stesso Organo accertatore si limitava a rilevare esclusivamente un cronologico ritardo in alcune corse.

È dunque evidente che tali circostanze non possono certo supportare la stessa risoluzione contrattuale assunta dalla Provincia di Benevento.

L'amministrazione richiama un'ennesima nota fax del 7.12.2005, sempre citata dall'organizzazione Sindacale di cui sopra, con cui veniva convocato

presso la Prefettura un tavolo “per discutere della grave situazione societaria determinatasi, compromissiva della regolarità dei servizi affidati”.

Sul punto si rileva l'assoluta inconsistenza del rilievo e l'astrattezza di quanto dedotto, che impedisce a questa difesa qualsiasi efficace tutela e prim'ancora all'on.le Giudice adito di comprendere il contenuto (per il doveroso sindacato).

La genericità della circostanza è il sintomo dell'insussistenza di qualsivoglia effettiva irregolarità del servizio, che in ogni caso giammai potrebbe costituire ipotesi di risoluzione.

4)L'amministrazione richiama in ultimo un'ennesima nota del 15.12.2005, guarda caso sempre della FILT CGIL, nella quale si segnala “il mancato rispetto degli impegni assunti” dalla ricorrente in ordine al pagamento di stipendi e tredicesima mensilità.

Al riguardo, deve osservarsi, come peraltro ampiamente rappresentato alla P.A., che, ancor prima dell'adozione dell'atto di risoluzione impugnato, la ricorrente provvedeva al pagamento degli emolumenti ai lavoratori, che, solo eccezionalmente (per il solo mese di dicembre), era stato ritardato a causa di disguidi amministrativi, connessi esclusivamente al mancato pagamento del contributo regionale.

ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – PERPLESSITA'

I motivi di cui ai punti precedenti sono sufficienti ad evidenziare l'illegittimità degli atti impugnati.

Ma c'è un “curioso” aspetto del procedimento amministrativo che la ricorrente non può sottacere all'attenzione dell'On.le TAR, atteso che lo stesso, fermi gli aspetti già evidenziati, costituisce il sintomo evidente dell'eccesso di potere che inficia l'azione amministrativa e quindi i provvedimenti adottati.

In effetti l'atto risolutorio costituisce l'ultimo tassello di un vero e proprio "progetto" posto in essere dalla Provincia di Benevento, in concorso con l'onnipresente categoria sindacale, per affidare il servizio di trasporto pubblico di cui agli atti impugnati all'impresa controinteressata in luogo della ricorrente. Tale circostanza, che in realtà è stato il vero motivo dell'adozione dell'illegittimo provvedimento risolutorio, emerge con evidenza ove si osservi sia l'interferenza dell'Organizzazione Sindacale (tesa ad ottenere il passaggio di cantiere dei dipendenti iscritti con l'impresa controinteressata, che è a partecipazione pubblica), sia la circostanza che l'impresa Metrocampania S.r.l. (poi, risultata affidataria del servizio) in mancanza di qualsivoglia avviso pubblico ed autonomamente dichiarava, nel novembre 2005 e guarda caso pochi giorni prima dalla contestazione degli addebiti di cui alla nota del 06.12.2005, la propria disponibilità ad assumere il medesimo servizio affidato alla ricorrente.

Da ciò, lo sviamento di potere.

Peraltro, anche a supporto dei precedenti motivi, deve sottolinearsi il pacifico orientamento giurisprudenziale per il quale *"il provvedimento dichiarativo della decadenza dalla concessione – anche per quanto attiene ad eventuali profili discrezionali che in esso si fossero voluti ravvisare – non avrebbe dovuto essere emanato in esecuzione della volontà di singoli centri d'interesse (quali i sindacati), dovendosi invece limitare alla verifica della sussistenza delle condizioni di legge per la perdita del beneficio originariamente concesso"* (Consiglio di Stato, sez. IV, 03 ottobre 2000, n. 5235).

ISTANZA CAUTELARE

¶ *fumus boni iuris* si evince dai motivi innanzi illustrati.

Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile è sufficiente evidenziare che la permanenza degli effetti degli atti impugnati preclude alla ricorrente la continuazione del servizio e comunque la partecipazione alla procedura di affidamento che la Provincia di Benevento è in procinto di avviare.


P.Q.M.

Si chiede all'On.le TAR Campania di voler accogliere il ricorso, disponendo nelle more del giudizio la sospensione cautelare degli atti impugnati. Con il favore delle spese di giudizio.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 L. 488/99 e succ. mod. e int., si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile.

Benevento, 25 febbraio '06

Avv. Eugenio Carbone






RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Eugenio Carbone, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP del Tribunale di Benevento ho notificato il su esteso atto a:

1) **Provincia di Benevento**, in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale in Benevento alla Rocca dei Rettori, mediante consegna a mani

A MANI DI *De Luca Aletto*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI.

Pr. 25/2/06



2) **Soc. MetroCampania Nord Est S.r.l.**, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato presso la sede legale in Benevento alla via M. Planco, mediante consegna a mani.